

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE "SORGENTE '90 APS"



Sommario

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE SORGENTE '90 APS.....	1
Titolo I - Costituzione e scopi.....	2
Articolo 1 - Denominazione – sede – durata	2
Articolo 2 - Attività di interesse generale.....	2
Articolo 3 - Finalità e attività	2
Titolo II - Norme sul rapporto associativo	3
Articolo 4 - Norme sull'ordinamento interno.....	3
Articolo 5 – Associati.....	3
Articolo 6 - Procedura di ammissione.....	4
Articolo 7 - Diritti e doveri degli associati.....	4
Articolo 8 - Cause di cessazione del rapporto associativo.....	5
Titolo III - Norme sul volontariato	5
Articolo 9 - Dei volontari e dell'attività di volontariato.....	5
Articolo 10 - Dei volontari e delle persone retribuite.....	6
Titolo IV - Organi sociali.....	6
Articolo 11 - Organi dell'Associazione	6
Articolo 12 - L'Assemblea degli associati: composizione, modalità di convocazione e funzionamento.....	6
Articolo 13 - Assemblea ordinaria: competenze e quorum	7
Articolo 14 - Assemblea straordinaria: competenze e quorum	7
Articolo 15 - L'Assemblea degli associati: regole di voto.....	8
Articolo 16 - L'organo di amministrazione: composizione e durata in carica.....	8
Articolo 17 - L'organo di amministrazione: regole di convocazione, di funzionamento e di voto.....	8
Articolo 18 - Competenze dell'organo di amministrazione.....	9
Articolo 19 - Il Presidente: poteri e durata in carica	10
Articolo 20 - Cause di decadenza e sostituzione dei membri dell'organo di amministrazione	10
Articolo 21 - L'organo di controllo: composizione, durata in carica e funzionamento	11
Articolo 22 - Competenze dell'organo di controllo	11
Articolo 23 - L'organo di revisione.....	11
Titolo V - I libri sociali	12
Articolo 24 - Libri sociali e registri	12
Titolo VI - Norme sul patrimonio dell'Associazione e sul bilancio di esercizio	12
Articolo 25 - Destinazione del patrimonio ed assenza di scopo di lucro	12
Articolo 26 - Risorse economiche	12
Articolo 27 - Bilancio di esercizio	12
Titolo VII - Scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio.....	13
Articolo 28 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio.....	13

Titolo VIII - Disposizioni finali	13
---	----

Articolo 29 - Norme di rinvio	13
-------------------------------------	----



Titolo I - Costituzione e scopi

Articolo 1 – Denominazione – sede – durata

1. È costituita ai sensi del Codice civile e del Decreto legislativo 117 del 2017 (da qui in avanti indicato come “Codice del Terzo settore”) l'Associazione denominata

“SORGENTE '90 APS”

di seguito indicata anche come “Associazione”, con sede legale nel Comune di ALTAVALLE, Via PORTEGNAGO N. 1. L'eventuale variazione della sede legale nell'ambito del Comune di ALTAVALLE non comporta modifica statutaria, salvo apposita delibera dell'organo di amministrazione e successiva comunicazione agli uffici competenti.

2. L'acronimo “APS” potrà e dovrà essere utilizzato dall'Associazione soltanto al momento della sua iscrizione nell'apposita sezione del Registro unico nazionale del Terzo settore (di seguito indicato come “Runts”).

3. In caso di cancellazione dal Runts, l'acronimo “APS” non può più essere utilizzato.

4. L'Associazione ha durata illimitata.

Articolo 2 - Attività di interesse generale

1. L'Associazione fonda la propria attività istituzionale ed associativa sui principi costituzionali della democrazia, della partecipazione sociale e sull'attività di volontariato.

2. L'Associazione si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati, o delle persone aderenti agli enti associati.

3. L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, attraverso l'esercizio, in via esclusiva o principale, in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, delle seguenti attività di interesse generale di cui all'articolo 5, comma 1, lettere e), i), v) e w) del Codice del Terzo settore, come di seguito elencate e specificate:

- interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5, comma 1 del Codice del Terzo settore;
- promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5, comma 1 del Codice del Terzo settore, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n.244;

Articolo 3 - Finalità e attività

1. L'Associazione persegue le seguenti finalità:

- attività atte a prevenire e proteggere il territorio della nostra comunità dall'eccessiva produzione di rifiuti e/o il loro abbandono, dallo spreco di risorse idriche e altre risorse naturali;

- sviluppare momenti di aggregazione e/o di confronto, in un territorio che intrinsecamente non favorisce situazioni simili, con l'obiettivo di aumentare la coesione sociale, il mutuo aiuto, il volontarismo e la protezione delle persone ai margini;
- promuovere una consapevolezza e una coscienza nonviolenta, di legalità, internazionalista, inclusiva e non discriminatoria, in linea con la Dichiarazione universale dei diritti umani delle nazioni unite;
- ricercare e rilevare situazioni di emarginazione e di disagio nella nostra comunità, approfondendo le origini di tali situazioni e la proposta di attività volte alla loro mitigazione e/o risoluzione; anche attraverso la collaborazione con enti e altre associazioni del territorio.

2. Al fine di raggiungere le finalità menzionate al comma precedente, l'Associazione potrà svolgere le seguenti attività:

- organizzazione di incontri di sensibilizzazione sul tema rifiuti e risorse naturali, nonché giornate ecologiche, anche in collaborazione con enti e altre associazioni del territorio;
- organizzazione e promozione della musica, della letteratura, delle arti visive, del teatro, dello spettacolo dal vivo e dei linguaggi artistici nelle loro molteplici declinazioni, promuovendo il protagonismo delle nuove generazioni e delle relazioni intergenerazionali;
- promozione presso la propria sede associativa di attività educative didattiche, ricreative, culturali, ludiche, motorie, finalizzate alla crescita e collettiva e alla promozione di stili di vita attivi e di miglioramento della qualità di vita degli associati, della comunità locale e delle persone in generale, svolte anche da altri soggetti;
- organizzazione di eventi di sensibilizzazione, approfondimento e riflessione su tematiche sociali, come i diritti umani, civili e politici;
- organizzazione e/o partecipazione a manifestazioni ed eventi per la pace, la non violenza e la legalità;
- svolgere ogni altra attività non specificamente menzionata in tale elenco ma comunque collegata con quelle precedenti, purché coerente con le finalità istituzionali e idonea a perseguirne il raggiungimento.

3. L'Associazione può svolgere, ex articolo 6 del Codice del Terzo settore, anche attività diverse da quelle di interesse generale, a condizione che esse siano secondarie e strumentali e siano svolte secondo i criteri e i limiti stabiliti dal già menzionato Codice e dalle disposizioni attuative dello stesso, come individuate dall'organo di amministrazione.

4. L'Associazione potrà, altresì, realizzare attività di raccolta fondi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nelle forme, nelle condizioni e nei limiti di cui all'articolo 7 del Codice del Terzo settore e dei successivi decreti attuativi dello stesso.

Titolo II - Norme sul rapporto associativo

Articolo 4 - Norme sull'ordinamento interno

1. L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono esservi nominati.
2. Non è prevista alcuna differenza di trattamento tra gli associati riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'Associazione.

Articolo 5 – Associati

1. Possono essere ammessi a far parte dell'Associazione le persone fisiche e le associazioni di promozione sociale le quali, aderendo alle finalità istituzionali della stessa, intendano collaborare al loro raggiungimento.
2. Possono essere ammessi come associati anche altri enti del Terzo settore o altri enti senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero delle associazioni di promozione sociale.

3. L'Associazione deve sempre essere composta da almeno 7 (sette) associati persone fisiche o da 3 (tre) associazioni di promozione sociale. Se tale numero minimo di associati viene meno, esso deve essere integrato entro un anno, trascorso il quale l'Associazione deve formulare richiesta di iscrizione in un'altra sezione del Runts.
4. Gli enti giuridici sono rappresentati dal rispettivo Presidente ovvero da altro soggetto delegato dal proprio organo di amministrazione.
5. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso.

Articolo 6 - Procedura di ammissione

1. Ai fini dell'adesione all'Associazione, chiunque ne abbia interesse presenta domanda per iscritto all'organo di amministrazione, che è l'organo deputato a decidere sull'ammissione. In tale domanda deve essere anche precisato che il richiedente si impegna ad accettare le norme dello Statuto sociale e dei regolamenti interni, ad osservare le disposizioni che saranno emanate dall'organo di amministrazione e dall'Assemblea ed a partecipare alla vita associativa.
2. È compito dell'organo di amministrazione, o uno/a o più componenti da esso espressamente delegato/i, esaminare ed esprimersi in merito alle domande di ammissione, secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e con le attività di interesse generale svolte, entro un massimo di 30 giorni dalla presentazione della domanda.
3. Qualora la domanda sia accolta, la comunicazione di accettazione sarà assolta con la consegna della tessera sociale associativa al nuovo associato e il suo nominativo deve essere iscritto nel libro degli associati.
4. In caso di rigetto motivato della domanda o nel caso in cui ad essa non sia data risposta entro il termine previsto, l'interessato può presentare ricorso scritto al Presidente dell'associazione entro i successivi 30 (trenta) giorni.
5. Sul ricorso si pronuncerà in via definitiva l'Assemblea dei soci alla sua prima convocazione. All'interessato deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio.
6. Le domande di ammissione presentate da soggetti minorenni dovranno essere controfirmate dall'esercente la responsabilità genitoriale. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.
7. La domanda di ammissione presentata da altri enti del Terzo settore o altri enti senza scopo di lucro, deve essere corredata della relativa loro delibera assembleare o di altro organo statutariamente competente.

Articolo 7 - Diritti e doveri degli associati

1. Gli associati hanno il diritto di:
 - partecipare in Assemblea con diritto di voto, compreso il diritto di elettorato attivo e passivo;
 - essere informati di tutte le attività ed iniziative dell'Associazione, e di parteciparvi;
 - esaminare i libri sociali. Al fine di esercitare tale diritto, l'associato deve presentare espressa domanda di presa di visione all'organo di amministrazione, il quale provvede entro il termine massimo dei 15 (quindici) giorni successivi. La presa di visione è esercitata presso la sede dell'Associazione alla presenza di persona indicata dall'organo di amministrazione. Non si potranno estrarre copie e/o raccogliere immagini fotografiche dei documenti esaminati.
2. L'esercizio dei diritti sociali spetta agli associati fin dal momento della loro iscrizione nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con l'eventuale versamento della quota associativa annuale.
3. Gli associati hanno il dovere di:
 - adottare comportamenti conformi allo spirito e alle finalità dell'Associazione, tutelandone il nome, nonché nei rapporti tra gli associati e tra questi ultimi e gli organi sociali;
 - rispettare lo Statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;

- versare la quota associativa nella misura fissata annualmente dall'organo di amministrazione e nei termini previsti dal presente Statuto.

4. Le quote e i contributi associativi non sono trasferibili e non sono rivalutabili.

Articolo 8 - Cause di cessazione del rapporto associativo

1. La qualità di associato si perde per:

- in caso di decesso dell'associato o scioglimento dell'associazione;
- recesso volontario. Ogni associato può esercitare in ogni momento il diritto di recesso, mediante comunicazione scritta all'organo di amministrazione. Il recesso ha effetto immediato;
- mancato pagamento della quota associativa annuale, se prevista, entro 30 (trenta) giorni dall'inizio dell'esercizio sociale. L'organo di amministrazione deve comunicare tale obbligo a tutti gli associati entro un termine congruo per poter provvedere al versamento. L'associato che non ha provveduto al versamento entro il termine decade automaticamente; l'organo di amministrazione ne prende atto alla prima riunione utile. L'associato decaduto può presentare una nuova domanda di ammissione ai sensi dell'articolo 6 del presente Statuto.

2. L'associato può invece essere escluso dall'Associazione per:

- comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
- persistenti violazioni degli obblighi statutari, regolamentari o delle deliberazioni degli organi sociali;
- aver arrecato all'Associazione danni materiali o morali di una certa gravità.

3. Il provvedimento di esclusione, pronunciato dall'organo di amministrazione, deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l'associato escluso può proporre ricorso all'Assemblea ordinaria, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata all'organo di amministrazione a mezzo raccomandata o PEC o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; sul ricorso si pronuncerà in via definitiva l'Assemblea dei soci alla sua prima convocazione. All'interessato deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio. Fintanto che l'Assemblea ordinaria non deliberi circa l'appello dell'associato escluso, quest'ultimo mantiene il pieno esercizio dei propri diritti associativi, compreso il diritto di voto in Assemblea.

4. L'associato receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative, trattandosi di mero contributo a sostegno dell'associazione

Titolo III - Norme sul volontariato

Articolo 9 - Dei volontari e dell'attività di volontariato

1. I volontari sono persone fisiche che condividono le finalità dell'Associazione e che, per libera scelta, prestano la propria attività tramite essa in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

2. L'Associazione deve iscrivere in un apposito registro i volontari, associati o non associati, che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

3. L'Associazione deve inoltre assicurare i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

4. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e analiticamente documentate per l'attività prestata, previa autorizzazione ed entro i limiti stabiliti dall'organo di amministrazione.



Articolo 10 - Dei volontari e delle persone retribuite

1. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.
2. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti, o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero dei volontari o al 20% (venti per cento) del numero degli associati.

Titolo IV - Organi sociali

Articolo 11 - Organi dell'Associazione

1. Sono organi dell'Associazione:
 - l'Assemblea degli associati;
 - l'organo di amministrazione;
 - l'organo di controllo, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'articolo 30 del Codice del Terzo settore o, dove non ricorrenti, per volontà dell'Assemblea;
 - l'organo di revisione, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'articolo 31 del Codice del Terzo settore o, dove non ricorrenti, per volontà dell'Assemblea.
2. L'elezione degli organi dell'Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata, ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Articolo 12 - L'Assemblea degli associati: composizione, modalità di convocazione e funzionamento

1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti gli associati in regola con il versamento della eventuale quota associativa annuale.
2. Ciascun associato può intervenire personalmente in Assemblea o può farsi rappresentare da un altro associato mediante delega scritta, che deve contenere l'indicazione del delegante e del delegato e firmata.
Ciascun associato può ricevere fino ad un massimo di tre deleghe. Non possono essere conferite deleghe ai componenti degli organi sociali (organi di amministrazione e controllo) e agli eventuali dipendenti dell'Associazione.
3. L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione, a seguito di delibera dell'organo di amministrazione, almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio.
4. L'Assemblea può essere inoltre convocata:
 - a) su richiesta motivata di almeno 1/3 (un terzo) dei membri dell'organo di amministrazione;
 - b) su richiesta motivata ed indirizzata all'organo di amministrazione da almeno 1/5 (un quinto) degli associati.

Nei casi di cui alle lettere a) e b) il Presidente deve provvedere alla convocazione dell'Assemblea, la quale deve svolgersi entro 30 (trenta) giorni dalla data della richiesta. Qualora il Presidente non provveda alla convocazione nei termini indicati, l'organo di controllo, se nominato, o il Vicepresidente o, in subordine, il consigliere più anziano di età, deve procedere in sua vece alla convocazione dell'Assemblea, la quale deve svolgersi entro 30 (trenta) giorni dalla scadenza del termine precedente.

5. La convocazione deve pervenire per iscritto agli associati tramite lettera o e-mail o altro strumento telematico almeno 8 (otto) giorni prima della data della riunione. L'avviso deve indicare il luogo, il giorno e l'ora sia di prima che di

seconda convocazione, oltre che gli argomenti all'ordine del giorno. L'adunanza di seconda convocazione deve essere fissata almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima convocazione.

6. L'Assemblea può riunirsi anche mediante videoconferenza, o in modalità mista, sempre che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione. L'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il segretario verbalizzante, e dove non deve necessariamente trovarsi anche il Presidente; nel caso in cui il segretario e il Presidente della riunione si trovino in due luoghi diversi, la redazione del verbale avverrà comunque a cura del segretario, mentre la sottoscrizione avverrà successivamente. Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci, e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide.

7. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da altro associato indicato in sede di riunione assembleare.

8. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, conservato nella sede dell'Associazione.

Articolo 13 - Assemblea ordinaria: competenze e quorum

1. È compito dell'Assemblea ordinaria:

- a) approvare il bilancio di esercizio, predisposto dall'organo di amministrazione;
- b) approvare l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, predisposto dall'organo di amministrazione;
- c) approvare l'eventuale bilancio sociale, predisposto dall'organo di amministrazione;
- d) determinare il numero, eleggere e revocare i membri dell'organo di amministrazione;
- e) eleggere e revocare i componenti dell'organo di controllo, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'articolo 30 del Codice del Terzo settore o, in assenza di tali condizioni, su decisione dell'Assemblea;
- f) eleggere e revocare l'organo di revisione, la cui nomina è obbligatoria al verificarsi delle condizioni previste dall'articolo 31 del Codice del Terzo settore, o, in assenza di tali condizioni, su decisione dell'Assemblea;
- g) decidere sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione e di esclusione dall'Associazione;
- h) approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari e gli altri regolamenti predisposti dall'organo di amministrazione per il funzionamento dell'Associazione;
- i) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell'articolo 28 del Codice del Terzo settore, e promuovere l'azione di responsabilità nei loro confronti;
- j) deliberare su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno o sottoposto al suo esame da parte dell'organo di amministrazione o da altro organo sociale.

2. L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita:

- in prima convocazione con la presenza (di persona o per delega) della metà più uno degli associati aventi diritto di voto;
- in seconda convocazione è validamente costituita qualsiasi sia il numero degli associati presenti (di persona o per delega).

3. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti degli associati presenti, sia in prima che in seconda convocazione.

Articolo 14 - Assemblea straordinaria: competenze e quorum

1. È compito dell'Assemblea straordinaria:

- deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;
 - deliberare in merito allo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione.
2. Per le modifiche statutarie, per la trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione, l'Assemblea straordinaria è validamente costituita:
- in prima convocazione con la presenza (di persona o per delega) di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti;
 - in seconda convocazione è validamente costituita con la presenza (di persona o per delega) di almeno la metà più uno degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
3. Per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, l'Assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati aventi diritto di voto (presenti di persona o per delega).

Articolo 15 - L'Assemblea degli associati: regole di voto

1. Ciascun associato ha diritto ad un solo voto.
2. L'esercizio del diritto di voto spetta agli associati fin dal momento della loro iscrizione nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con il versamento della eventuale quota associativa annuale.
3. Il diritto di voto sarà automaticamente riconosciuto all'associato minorenni solo alla prima Assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età. Fino al raggiungimento della maggiore età, il diritto di elettorato attivo per i minorenni è attribuito a colui che esercita la responsabilità genitoriale sugli stessi. Gli associati minorenni sono quindi computati ai fini del raggiungimento dei quorum assembleari.
4. Per le votazioni si procede con voto palese. Per l'elezione delle cariche sociali, e comunque nei casi di votazioni riguardanti le persone, è facoltà procedere con il voto a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta almeno 1/10 (un decimo) dei presenti.
5. Il voto può essere espresso anche per corrispondenza o in modalità elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota. Le relative modalità di esercizio devono essere disciplinate in apposito regolamento.

Articolo 16 - L'organo di amministrazione: composizione e durata in carica

1. L'organo di amministrazione è l'organo amministrativo dell'Associazione ed è eletto dall'Assemblea tra gli associati in regola con il versamento della eventuale quota associativa annuale.
2. Il numero di consiglieri può variare da 5 (cinque) a 9 (nove), secondo quanto stabilito dall'Assemblea all'atto della nomina e dei successivi rinnovi.
3. Non può essere eletto consigliere, e se nominato decade dalla carica, il soggetto per cui ricorrono le condizioni di cui all'articolo 2382 del Codice civile e successive modifiche e/o integrazioni.
4. I consiglieri durano in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili. Almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo organo di amministrazione.

Articolo 17 - L'organo di amministrazione: regole di convocazione, di funzionamento e di voto

1. L'organo di amministrazione è convocato dal Presidente ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 (un terzo) dei consiglieri. In quest'ultimo caso, il Presidente deve provvedere alla convocazione dell'organo di amministrazione, il quale deve svolgersi entro 20 (venti) giorni dalla data della richiesta. Qualora il Presidente non provveda alla convocazione nei termini indicati, l'organo di controllo, se nominato, o il Vicepresidente o, in subordine, il consigliere più anziano di età, deve procedere in sua vece alla convocazione dell'organo di amministrazione, il quale deve svolgersi entro 10 (dieci) giorni dalla scadenza del termine precedente.

2. La prima riunione dell'organo di amministrazione successiva alla nuova elezione è convocata dal Presidente uscente o, in subordine, dal consigliere più anziano di età fra i nuovi eletti.

3. La convocazione deve pervenire per iscritto ai consiglieri tramite lettera o e-mail o altro strumento telematico almeno 4 (quattro) giorni prima della data della riunione, e deve indicare il luogo, la data, l'ora e gli argomenti all'ordine del giorno.

In difetto di convocazione formale, o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano tutti i consiglieri.

4. L'organo di amministrazione può riunirsi anche mediante videoconferenza o in modalità mista, secondo le stesse modalità previste per l'Assemblea.

5. L'organo di amministrazione è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente; in assenza di entrambi, è presieduto da altro consigliere individuato tra i presenti.

6. Le riunioni dell'organo di amministrazione sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti, e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti. Non sono ammesse deleghe.

7. Le votazioni si effettuano con voto palese.

8. Di ogni riunione consiliare viene redatto apposito verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, conservato nella sede dell'Associazione.

Articolo 18 - Competenze dell'organo di amministrazione

1. L'organo di amministrazione è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, ed in particolare ha il compito di:

- curare l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea degli associati;
- redigere il bilancio di esercizio, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- redigere l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- redigere l'eventuale bilancio sociale, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- nominare il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario dell'Associazione e il Tesoriere dell'Associazione;
- esaminare ed esprimersi sulle domande di adesione all'Associazione e sull'esclusione degli associati;
- redigere gli eventuali regolamenti interni per il funzionamento dell'Associazione, da sottoporre all'approvazione della prima Assemblea utile;
- decidere l'eventuale quota associativa annuale, determinandone l'ammontare;
- provvedere, entro un termine congruo, ad informare gli associati in merito all'obbligo di versare la quota associativa entro il termine stabilito in statuto;
- deliberare la convocazione dell'Assemblea;
- decidere in merito agli eventuali rapporti di lavoro con i dipendenti, oltre che con collaboratori e consulenti esterni;
- ratificare o respingere i provvedimenti adottati d'urgenza dal Presidente;
- curare la tenuta dei libri sociali dell'Associazione;
- deliberare l'eventuale svolgimento di attività diverse, e documentarne il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale;
- deliberare l'istituzione di sezioni o sedi secondarie, in Italia e all'estero;

- adottare ogni altro provvedimento che sia ad esso attribuito dal presente Statuto o dai regolamenti interni;
- adottare in generale tutti i provvedimenti e le misure necessarie all'attuazione delle finalità istituzionali, oltre che alla gestione e al corretto funzionamento dell'Associazione.

L'organo di amministrazione può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione.

2. Il Segretario si occupa in generale della gestione dei libri sociali e svolge le mansioni a questo delegate dall'organo di amministrazione o dal Presidente.

Articolo 19 - Il Presidente: poteri e durata in carica

1. Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione e la rappresenta di fronte a terzi e in giudizio.
2. Il Presidente dell'Associazione è nominato all'interno dell'organo di amministrazione.
3. La carica di Presidente può essere revocata dall'organo di amministrazione con le stesse modalità previste per l'elezione.
4. La carica di Presidente si perde inoltre per dimissioni rassegnate mediante comunicazione scritta all'organo di amministrazione.
5. Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento dell'Associazione, ed in particolare ha il compito di:
 - firmare gli atti e i documenti che impegnano l'Associazione sia nei riguardi degli associati che dei terzi;
 - curare l'attuazione delle delibere dell'Assemblea e dell'organo di amministrazione;
 - adottare, in caso di necessità, provvedimenti d'urgenza, sottoponendoli entro 15 (quindici) giorni alla ratifica da parte dell'organo di amministrazione;
 - convocare e presiedere l'Assemblea degli associati e l'organo di amministrazione.
6. In caso di assenza o impedimento, il Presidente viene sostituito dal Vicepresidente. In caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, spetta all'organo di amministrazione conferire espressa delega ad altro consigliere.

Articolo 20 - Cause di decadenza e sostituzione dei membri dell'organo di amministrazione

1. La carica di consigliere si perde per:
 - dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta all'organo di amministrazione;
 - revoca da parte dell'Assemblea ordinaria, a seguito di comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione, persistenti violazioni degli obblighi statutari oppure per ogni altro comportamento lesivo degli interessi dell'Associazione;
 - sopraggiunte cause di incompatibilità, di cui all'articolo 16, comma 3 del presente Statuto;
 - perdita della qualità di associato a seguito del verificarsi di una o più delle cause previste dall'articolo 8 del presente Statuto.
2. Nel caso in cui uno o più consiglieri cessino dall'incarico per uno dei motivi indicati al precedente comma, l'organo di amministrazione provvede alla loro sostituzione alla prima Assemblea ordinaria utile. Fino alla nuova elezione l'organo di amministrazione rimane nella composizione risultante a seguito dell'avvenuta cessazione. I consiglieri così eletti rimangono in carica fino alla scadenza del mandato dell'organo di amministrazione vigente.
3. Nel caso in cui cessi dall'incarico la maggioranza dei consiglieri, l'intero organo di amministrazione si intenderà decaduto e il Presidente o, in subordine, il consigliere più anziano di età, dovrà convocare l'Assemblea ordinaria entro 30 (trenta) giorni dalla data in cui è stata formalizzata la cessazione, al fine di procedere ad una nuova elezione dell'organo di

amministrazione. Fino all'elezione dei nuovi consiglieri, i consiglieri cessati rimangono in carica per l'attività di ordinaria amministrazione.

Articolo 21 - L'organo di controllo: composizione, durata in carica e funzionamento

1. L'organo di controllo, qualora nominato, è formato da un unico componente, eletto dall'Assemblea, non necessariamente fra gli associati.
2. Il componente dell'organo di controllo rimane in carica 3 (tre) anni ed è rieleggibile.
3. Delle proprie riunioni l'organo di controllo redige verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell'Associazione.
4. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, l'unico componente decada dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sostituzione dello stesso tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea.
5. Il componente dell'organo di controllo, a cui si applica l'articolo 2399 del Codice civile, deve essere indipendente ed esercitare le sue funzioni in modo obiettivo ed imparziale. Non può ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.

Articolo 22 - Competenze dell'organo di controllo

1. È compito dell'organo di controllo:
 - vigilare sull'osservanza della legge e dello Statuto, e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
 - vigilare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione, e sul suo concreto funzionamento;
 - esercitare il controllo contabile;
 - esercitare compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del Codice del Terzo settore;
 - attestare che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali di cui all'articolo 14 dello stesso Codice. L'eventuale bilancio sociale dà atto degli esiti di tale monitoraggio;
 - partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni dell'organo di amministrazione e dell'Assemblea, alle quali presenta la relazione annuale sul bilancio di esercizio.
2. Nei casi previsti dall'articolo 31, comma 1 del Codice del Terzo settore, l'organo di controllo può esercitare anche la revisione legale dei conti.
3. L'organo di controllo ha diritto di accesso alla documentazione dell'Associazione rilevante ai fini dell'espletamento del proprio mandato. Può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e controllo e, a tal fine, può chiedere ai consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Articolo 23 - L'organo di revisione

1. L'organo di revisione, qualora nominato, è formato da un unico componente, eletto dall'Assemblea, non necessariamente fra gli associati. Il componente dell'organo di revisione deve essere iscritto al registro dei revisori legali dei conti.
2. L'organo di revisione rimane in carica 4 (quattro) anni e il suo componente è rieleggibile.
3. L'organo di revisione ha il compito di esercitare la revisione legale dei conti.
4. Delle proprie riunioni l'organo di revisione redige verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell'Associazione.
5. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, il componente dell'organo di revisione decada dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sua sostituzione tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea.



6. Il componente dell'organo di revisione deve essere indipendente ed esercitare le sue funzioni in modo obiettivo ed imparziale, oltre a non poter ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.



Titolo V - I libri sociali

Articolo 24 - Libri sociali e registri

1. L'Associazione deve tenere le seguenti scritture:
 - il libro degli associati;
 - il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
 - il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione;
 - il registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.
2. L'Associazione deve tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo, qualora questo sia stato nominato.
3. L'Associazione ha inoltre l'obbligo di tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di revisione, qualora questo sia stato nominato.

Titolo VI - Norme sul patrimonio dell'Associazione e sul bilancio di esercizio

Articolo 25 - Destinazione del patrimonio ed assenza di scopo di lucro

1. Il patrimonio dell'Associazione è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
2. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, consiglieri ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Articolo 26 - Risorse economiche

1. L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:
 - quote associative;
 - contributi pubblici e privati;
 - donazioni e lasciti testamentari;
 - rendite patrimoniali;
 - attività di raccolta fondi;
 - rimborsi derivanti da convenzioni con le pubbliche amministrazioni;
 - proventi da attività di interesse generale e da attività diverse ex articolo 6 del Codice del Terzo settore;
 - ogni altra entrata ammessa ai sensi del Codice del Terzo settore e di altre norme competenti in materia.

Articolo 27 - Bilancio di esercizio

1. L'esercizio sociale inizia il 1° ottobre e si conclude il 30 settembre.
2. Alla fine di ogni esercizio l'organo di amministrazione deve procedere alla formazione del bilancio di esercizio, il quale deve essere approvato dall'Assemblea ordinaria. Quest'ultima deve essere convocata entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio.

3. Il bilancio di esercizio dovrà essere redatto nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 13 del Codice del Terzo settore

Titolo VII - Scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio

Articolo 28 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deciso dall'Assemblea straordinaria secondo i quorum previsti dal presente Statuto.

L'Assemblea che delibera lo scioglimento nomina anche uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio residuo, il quale deve essere devoluto, previo parere positivo dell'ufficio di cui all'articolo 45, comma I, del Codice del Terzo settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall'articolo 9 del Codice del Terzo settore.

Titolo VIII - Disposizioni finali

Articolo 29 - Norme di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si applicano il Codice del Terzo settore e le disposizioni attuative dello stesso, oltre che il Codice civile e le relative disposizioni di attuazione, in quanto compatibili.
2. Il presente Statuto sostituisce integralmente ed annulla a tutti gli effetti ogni altro precedente testo di statuto nonché qualsiasi norma regolamentare dell'Associazione che con esso si ponga in contrasto.

11/12/2025 LOVERETO

Firma

E. B...
Lentini Gini



REGISTRATO Add 1 DIC. 2025
323 serie 3
pue cento: 100
LA FUNZIONARIA
VERONICA CRISCUOLO